

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA REGIONALE AGESCI PUGLIA

| Testo attuale | Modifiche proposte | Commenti |
|---|--|----------|
| <p>Art. 6 - Convocazione</p> <p>L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili regionali con preavviso scritto di almeno 30 giorni, contenente l'Ordine del giorno, ed eventuale relazione e l'indicazione della data, e della sede.</p> <p>Con successive comunicazioni vengono inviate ai Capi Gruppo eventuali note illustrative, documenti a corredo, bilanci e relazioni di tesoreria, informazioni sulle candidature.</p> | <p>Art. 6 - Convocazione</p> <p>L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili regionali con preavviso scritto, tramite lettera da inviare in forma elettronica almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea a tutti i componenti dell'Assemblea, contenente l'Ordine del giorno, ed eventuale relazione e l'indicazione della data, e della sede.</p> <p>Contestualmente, la convocazione è pubblicata sul sito web Agesci Puglia.</p> <p>Con successive comunicazioni da inviare entro dieci giorni che precedono l'Assemblea, vengono inviate in forma elettronica ai componenti dell'Assemblea eventuali note illustrative, documenti a corredo, bilanci e relazioni di tesoreria, informazioni sulle candidature.</p> <p>Tale documentazione è contestualmente pubblicata sul sito web Agesci Puglia.</p> | |
| <p>Art. 15 - Resoconto della sessione</p> <p>I segretari dell'Assemblea, sulla base dei verbali redatti secondo quanto previsto nell'art. 8, provvedono alla successiva redazione del resoconto della sessione, che deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte e delle deliberazioni assembleari.</p> <p>Ciascun componente l'Assemblea può chiedere che una sua dichiarazione sia inserita nel verbale per intero.</p> <p>I resoconti delle sessioni sono riuniti in apposito volume con indice cronologico, e sono resi pubblici anche attraverso la stampa associativa.</p> | <p>Art. 15 - Resoconto della sessione</p> <p>I segretari dell'Assemblea, sulla base dei verbali redatti secondo quanto previsto nell'art. 8, provvedono alla successiva redazione del resoconto della sessione, che deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte e delle deliberazioni assembleari.</p> <p>Ciascun componente l'Assemblea può chiedere che una sua dichiarazione sia inserita nel verbale per intero.</p> <p>I resoconti delle sessioni sono riuniti in apposito volume con indice cronologico, e sono resi pubblici anche attraverso la stampa associativa e il sito web Agesci Puglia.</p> | |
| <p>Art. 16 - Candidature</p> <p>Per l'elezione dei membri del Comitato regionale e degli Incaricati alle Branche, le candidature possono essere proposte dal Comitato regionale e dall'Assemblea in quantità non inferiore al numero di posti da coprire.</p> <p>Per l'elezione dei Consiglieri Generali, le candidature possono essere proposte esclusivamente dall'Assemblea.</p> <p>L'elenco dei candidati proposti dovrà essere affisso nel corso della sessione.</p> | <p>Art. 16 - Candidature</p> <p>Per l'elezione dei membri del Comitato regionale e degli Incaricati alle Branche, le candidature dei Capi possono essere proposte dal Comitato regionale e dall'Assemblea in quantità non inferiore al numero di posti da coprire.</p> <p>Per l'elezione dei Consiglieri Generali, le candidature possono essere proposte esclusivamente dall'Assemblea.</p> <p>L'elenco dei candidati proposti dovrà essere affisso nel corso della sessione. La</p> | |

| Testo attuale | Modifiche proposte | Commenti |
|---|---|----------|
| <p>La votazione per l'elezione dei membri del Comitato regionale, degli Incaricati alle Branche e dei Consiglieri Generali è preceduta dalla presentazione delle candidature.</p> <p>Quanto fin qui disposto non pregiudica l'eleggibilità di qualsiasi componente l'Assemblea indipendentemente dall'effettiva presentazione della candidatura.</p> <p>Art. 17 - Elezioni</p> <p>Per l'elezione a Responsabile regionale ed a membro del Comitato regionale ed a Incaricato alla Branca è richiesta la maggioranza assoluta dei voti sulla base dei presenti iscritti, comprese le deleghe.</p> <p>Per l'elezione a Consigliere Generale, è sufficiente il maggior numero di voti; è possibile esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi (arrotondati per eccesso) dei consiglieri da eleggere.</p> <p>A tale scopo i segretari, prima della votazione, comunicano all'Assemblea il quorum necessario.</p> <p>Art. 20 - Deliberazioni assembleari e impugnazioni</p> <p>Le deliberazioni adottate dall'Assemblea entrano in vigore con la pubblicazione del resoconto, e comunque non più tardi di trenta giorni dalla deliberazione assembleare.</p> <p>Ogni deliberazione assembleare può essere invalidata se sia stata presa in difformità del regolamento dell'Assemblea, dello Statuto e dei regolamenti associativi.</p> <p>L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali</p> | <p>votazione per l'elezione dei membri del Comitato regionale, degli Incaricati alle Branche e dei Consiglieri Generali è preceduta dalla presentazione delle candidature. La modalità di presentazione delle candidature è definita di volta in volta nel Consiglio regionale. La durata della presentazione delle candidature in sede assembleare è regolamentata dalla Presidenza in base alle esigenze dell'O.d.G.</p> <p>Quanto fin qui disposto non pregiudica l'eleggibilità di qualsiasi componente l'Assemblea indipendentemente dall'effettiva presentazione della candidatura.</p> <p>Art. 17 - Elezioni</p> <p>Per l'elezione a Responsabile regionale ed a membro del Comitato regionale ed a Incaricato alla Branca è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi sulla base dei presenti iscritti, comprese le deleghe; Nel caso nessun candidato raggiunga il quorum richiesto, si procede nella stessa sessione al turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella seconda votazione, riservata al ballottaggio, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi sulla base dei votanti al precedente turno comprese le deleghe.</p> <p>Per l'elezione a Consigliere Generale, è sufficiente il maggior numero di voti; è possibile esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi (arrotondati per eccesso) dei consiglieri da eleggere.</p> <p>A tale scopo i segretari, prima della votazione, comunicano all'Assemblea il quorum necessario.</p> <p>Art. 20 - Deliberazioni assembleari e impugnazioni</p> <p>Le deliberazioni adottate dall'Assemblea entrano in vigore con la pubblicazione del resoconto, e comunque non più tardi di trenta giorni dalla deliberazione assembleare sul sito web Agesci Puglia.</p> <p>Ogni deliberazione assembleare può essere invalidata se sia stata presa in difformità del regolamento dell'Assemblea, dello Statuto e dei regolamenti associativi.</p> <p>L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali entro il mese successivo alla pubblicazione della</p> | |

| Testo attuale | Modifiche proposte | Commenti |
|--|---|----------|
| <p>entro il mese successivo alla pubblicazione della deliberazione o comunque entro sessanta giorni dalla data in cui il promotore dell'impugnativa abbia con certezza acquisito conoscenza della deliberazione.</p> <p>L'impugnativa non sospende l'esecuzione finché non intervenga la decisione dei Responsabili regionali, i quali sono tenuti a pronunciarsi non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione del ricorso.</p> <p>Il ricorso e la decisione dei responsabili regionali sono pubblicati sul bollettino regionale.</p> <p>Art. 22 - Modifica al regolamento d'Assemblea</p> <p>Il presente regolamento può essere modificato a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti nel corso della sessione autunnale dell'Assemblea, sulla base di una proposta di modifica inserita all'Ordine del giorno secondo le modalità di cui all'art. 7.</p> <p>La modifica approvata dall'Assemblea entra in vigore con decorrenza immediata.</p> | <p>deliberazione o comunque entro sessanta giorni dalla data in cui il promotore dell'impugnativa abbia con certezza acquisito conoscenza della deliberazione.</p> <p>L'impugnativa non sospende l'esecuzione finché non intervenga la decisione dei Responsabili regionali, i quali sono tenuti a pronunciarsi non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione del ricorso.</p> <p>Il ricorso e la decisione dei responsabili regionali sono pubblicati sul sito web Agesci Puglia.</p> <p>Art. 22 - Modifica al regolamento d'Assemblea</p> <p>Il presente regolamento può essere modificato a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti nel corso della sessione autunnale dell'Assemblea, sulla base di una proposta di modifica inserita all'Ordine del giorno secondo le modalità di cui all'art. 7.</p> <p>La modifica approvata dall'Assemblea entra in vigore con decorrenza immediata.</p> <p>Le sole ed esclusive modifiche approvate nel corso dell'Assemblea sessione autunnale 2014, entreranno in vigore con decorrenza dall'Assemblea sessione primaverile 2015, continuando ad applicarsi in via transitoria il regolamento precedentemente in vigore.</p> | |